



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 07/07/2020

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2° SEMESTRE 2020, AI SENSI DELL'ART.159 DEL D.LGS 18.08.2000 N.267, T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ETNI LOCALI

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Luglio alle ore 18:00 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2° SEMESTRE 2020, AI SENSI DELL'ART.159 DEL D.LGS 18.08.2000 N.267, T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ETNI LOCALI

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sulsenti, dirigente del Settore 2, Pianificazione e risorse finanziarie, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 62/2013.

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
 - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
5. (...omissis...)

Visti:

- a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*
- b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei*

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 647 in data 22/11/2019 esecutiva, erano state quantificate le somme impignorabili relative al 1° semestre dell'esercizio 2020 in attuazione dell'articolo 159 del Tuel;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 84 del 31.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati e successive variazioni assunte ai sensi di legge;
- la deliberazione G.M. n. 111 del 15.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022 e successive variazioni assunte ai sensi di legge;

Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 118/11 e l'art. 164 del D.Lgs. 267/00 che attribuiscono al bilancio finanziario di previsione carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi considerati;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando in € 22.388.060,53 l'ammontare delle somme impignorabili per il secondo semestre dell'anno 2020, considerando le risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2020, prima annualità del bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 84 del 31.12.2020 e successive variazioni assunte ai sensi di legge;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24.03.2017;

RITENUTO di dover provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

1. di quantificare, ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.lgs. 267/2000 in complessivi € 22.388.060,53 l'ammontare delle somme impignorabili relativamente al secondo semestre dell'anno 2020, come di seguito elencato:

PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2020

DESCRIZIONE SERVIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
----------------------	--------------------	---------

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i tre mesi successivi	01/16.01/11.1.01.01 01/16.01/11.02.01.01	5.422.296,08
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	50.01.1.07.05.05.999 50.02.4.03.01.04.04	931.684,90
Servizi connessi agli organi istituzionali	01.01.1.03	308.912,62
Servizi di amministrazione generale	01.11.1.03	1.468.238,81
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	01.06.1.03.	305.925,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	01.07/8.1.03	122.509,50
Servizi di polizia locale	03.01.1.03	160.317,47
Servizi di istruzione primaria e secondaria	04.01/07.1.03	946.878,75
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	10.05.1.03- 08.01.1.03	848.224,74
Servizi di protezione civile	11.01.1.03	94.300,00
Servizi idrici integrati	09.04.1.03	3.836.100,00
Servizi di nettezza urbana	09.03.1.03	7.700.547,66
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.09.1.03	242.125,00
	TOTALE	22.388.060,53

2. di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'Irpef ammontano a € 4.498.490,34;
3. di precisare che, a norma di legge, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato e dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente utilizzabili in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
4. di stabilire che, prima di procedere al pagamento di somme di denaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il Servizio Finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di denaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
5. di notificare copia del presente atto alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la trasmissione al Tesoriere Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 254 del 06/07/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Vice Segretario Generale

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì